



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0360/2018**

8.11.2018

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria  
(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Eva Maydell

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	13
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	14



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0163),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0129/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea (CON/2018/38) del 31 agosto 2018,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0360/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

---

<sup>1</sup>

...  
\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

## Proposta di

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione, dapprima, del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e, quindi, del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, le commissioni sui pagamenti transfrontalieri effettuati in euro tra Stati membri della zona euro sono state drasticamente ridotte, nella stragrande maggioranza dei casi fino a livelli trascurabili.
  - (2) In euro è peraltro *circa l'80 %* dei pagamenti transfrontalieri *effettuato* a partire da Stati membri che non appartengono alla zona euro. Sebbene per tali operazioni i prestatori di servizi di pagamento possano usare le stesse infrastrutture efficienti, *ossia TARGET2 e STEP*, che permettono ai loro omologhi della zona euro di contenere a un livello molto basso i costi, le commissioni su tali specifici pagamenti transfrontalieri restano *eccessivamente* elevate *nella maggior parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro*.
- (2 bis) È fondamentale garantire condizioni paritarie per tutti i prestatori di servizi di pagamento nell'Unione. Pertanto, le autorità incaricate della gestione dei sistemi*

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

**TARGET2 e STEP, ovvero la Banca centrale europea (BCE) e l'Autorità bancaria europea (ABE), dovrebbero agevolare l'accesso a tali piattaforme per i prestatori di servizi di pagamento in tutta l'Unione, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno situati nella zona euro.**

- (3) Le commissioni *eccessivamente* elevate praticate per i pagamenti transfrontalieri continuano a ostacolare la piena integrazione nel mercato unico delle imprese e dei cittadini degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, **mettendoli così in una posizione svantaggiata nel mercato interno rispetto alle imprese e ai cittadini degli Stati membri della zona euro. Tali commissioni elevate** perpetuano l'esistenza di due categorie diverse di utilizzatori di servizi di pagamento nell'Unione: quelli che beneficiano, in larga maggioranza, dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e quelli per cui i pagamenti transfrontalieri in euro comportano costi elevati.
- (4) Per agevolare il funzionamento del mercato unico e abbattere le barriere che separano gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro da quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri effettuati nell'Unione a quelle praticate per i pagamenti effettuati nella valuta ufficiale dello Stato membro **in cui il prestatore di servizi di pagamento fornisce i propri servizi agli utilizzatori di servizi di pagamento. Affinché il presente regolamento modificativo possa conseguire i suoi obiettivi in modo sostenibile, è opportuno tenere conto degli sviluppi sui mercati che potrebbero sostenere detti obiettivi nonché delle modifiche apportate alla legislazione in materia. L'arrivo di nuovi operatori sul mercato dei servizi di pagamento contribuisce a ridurre i costi delle operazioni. La concorrenza su tale mercato dovrebbe pertanto essere incoraggiata e monitorata.**
- (5) Quando la valuta del paese del pagatore è diversa da quella del paese del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> subordina l'avvio dell'operazione di pagamento alla trasparenza sulle commissioni e sul tasso di cambio applicati. Tale trasparenza potrebbe tuttavia non permettere un raffronto rapido e chiaro *soprattutto* nei casi in cui il punto di vendita, lo sportello di prelievo automatico o il servizio di bonifico offre diverse modalità di conversione valutaria. **L'articolo 59 della direttiva (UE) 2015/2366 prevede già requisiti generali relativi alle informazioni che la parte fornitrice di un servizio di conversione valutaria presso un punto di vendita o uno sportello automatico è tenuta a comunicare, ma si rende necessaria un'ulteriore definizione per soddisfare pienamente gli obiettivi del presente regolamento riguardanti la trasparenza e la raffrontabilità. Inoltre, dovrebbero essere applicati chiari requisiti di trasparenza e raffrontabilità per i servizi di conversione valutaria forniti nel contesto dei bonifici, al fine di garantire che il costo della conversione valutaria di un bonifico sia sempre comunicato agli utilizzatori di servizi di pagamento, e non solo quando sono offerti servizi di conversione valutaria alternativi.** La mancanza di trasparenza e raffrontabilità impedisce alla concorrenza

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

di abbassare i costi della conversione valutaria e aumenta il rischio che *l'utilizzatore di servizi di pagamento* opti *involontariamente* per una modalità *più* costosa. È opportuno pertanto adottare nei confronti delle *parti prestatrici di servizi di conversione valutaria* misure tese a migliorare la trasparenza e a tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria, in particolare quando i consumatori non ricevono le informazioni che permetterebbero loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.

**(5 bis)** *A tal fine agli utilizzatori di servizi di pagamento dovrebbero essere presentate simultaneamente tutte le opzioni di conversione valutaria in modo chiaro, neutrale e comprensibile, per evitare situazioni in cui le opzioni di conversione valutaria sono preselezionate o presentate loro in modo fuorviante. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta dovrebbero garantire che i titolari di tali strumenti siano in grado di modificare facilmente le loro preferenze per quanto riguarda i servizi di conversione valutaria alternativi.*

(6) La trasparenza delle commissioni di conversione valutaria implica un adeguamento delle attuali infrastrutture e procedure di pagamento al punto di vendita, in particolare in ambiente online, e per i prelievi di contante agli sportelli automatici. A tal fine è opportuno dare agli operatori del mercato tempo sufficiente per adeguare le infrastrutture e procedure alle disposizioni inerenti alle commissioni di conversione valutaria conformandosi *ai requisiti di trasparenza relativi alle commissioni di conversione valutaria stabiliti nel presente regolamento.*

**(7 bis)** *È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento. La relazione dovrebbe contenere una valutazione dell'efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel garantire la raffrontabilità dei prezzi dei servizi di conversione valutaria alternativi e una raccomandazione circa l'eventuale necessità di ulteriori modifiche al fine di assicurare la piena trasparenza e raffrontabilità per le imprese e i consumatori.*

(9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della dimensione transfrontaliera dei pagamenti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1  
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri *e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria* nell'Unione.";

b) al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Gli articoli 3 bis e 3 *bis bis* si applicano tuttavia a tutti i pagamenti transfrontalieri *ogniqualevolta abbia luogo un servizio di conversione valutaria*, siano essi espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro.";

*1 bis) all'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:*

*"15 bis. "servizi di conversione valutaria alternativi", servizi di conversione valutaria dichiarati dal prestatore di servizi di pagamento come disponibili per un'operazione di pagamento transfrontaliera non avviata, anche quando tali servizi sono forniti da un'entità diversa dal prestatore di servizi di pagamento, dalle sue consociate o da un prestatore non regolamentato."*

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le commissioni applicate dal prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri *nella valuta di uno Stato membro* sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta **■** dello Stato membro *in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i propri servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento.*";

**■**

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le commissioni di cui *al paragrafo 1* ■ non comprendono le commissioni di conversione valutaria.";

3) è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

Commissioni di conversione valutaria *connesse a operazioni basate su carta*

1. A decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], *con riferimento agli obblighi di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, e all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/2366, l'importo totale delle commissioni di conversione valutaria applicate alle operazioni di pagamento basate su carta è espresso come la differenza tra il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento e il più recente tasso di cambio disponibile della BCE, applicato all'importo dell'operazione.*

*Le parti che forniscono servizi di conversione valutaria per le operazioni di pagamento basate su carta presentano la differenza di cui al primo comma e l'importo totale dell'operazione agli utilizzatori dei servizi di pagamento nella valuta del conto del pagatore, comprese tutte le commissioni di operazione e le altre commissioni applicate. Tali informazioni sono presentate simultaneamente per tutte le opzioni di conversione valutaria in modo chiaro, neutrale e comprensibile. Le informazioni sono fornite a titolo gratuito.*

■  
2 bis. *Fatti salvi gli obblighi di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della nuova direttiva sui servizi di pagamento, le parti che prestano servizi di conversione valutaria presso un punto di vendita o una sportello automatico forniscono sempre l'opzione di pagamento nella valuta locale.*

2 ter. *I prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta offrono ai titolari di tali strumenti l'opzione di bloccare l'uso di servizi di conversione valutaria diversi da quelli offerti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore in relazione al loro strumento di pagamento. L'opzione è presentata in modo neutrale.*

2 quater. *I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che i titolari di strumenti di pagamento basati su carta possano facilmente modificare le loro preferenze riguardanti i servizi di conversione valutaria alternativi attraverso gli strumenti tecnici messi a loro disposizione da tali prestatori di servizi di pagamento.*

2 quinquies. *Se le parti che forniscono servizi di conversione valutaria utilizzano, per la compensazione e il regolamento, tassi di conversione valutaria determinati in un momento diverso da quello in cui la conversione valutaria è stata avviata dall'utilizzatore dei servizi di pagamento, esse utilizzano per la compensazione e il regolamento dell'operazione il tasso di cambio effettivo*

*utilizzato dalla parte che fornisce il servizio di conversione valutaria all'utilizzatore dei servizi di pagamento al momento dell'avvio dell'operazione.";*

4 bis) è inserito il seguente articolo 3 ter bis:

**"Articolo 3 ter bis**  
**Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici**

*A decorrere dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], ogniqualevolta il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offra un servizio conversione valutaria per un bonifico quale definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 260/2012, il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore di servizi di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, del costo totale stimato dei servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico prima dell'avvio dell'operazione.*

*Ai fini del primo comma, i prestatori di servizi di pagamento comunicano il costo totale della conversione dell'operazione di pagamento nella valuta del conto del pagatore. Il costo totale include qualsiasi commissione applicata all'operazione ed è espresso come la differenza tra il tasso di cambio utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento e il più recente tasso di cambio di riferimento disponibile della BCE, applicato all'importo dell'operazione. I prestatori di servizi di pagamento comunicano inoltre l'importo da inviare nella valuta del conto del beneficiario";*

4 ter) *L'articolo 14 è soppresso;*

5) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 15**  
**Riesame**

*Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento, che contiene, in particolare, una valutazione dell'efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel garantire la raffrontabilità dei prezzi dei servizi di conversione valutaria alternativi e una raccomandazione sull'eventuale necessità di ulteriori modifiche del presente regolamento per garantire la piena trasparenza e raffrontabilità dei prezzi per le imprese e per i consumatori. Sulla base della relazione, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.".*

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

*In deroga al secondo comma del presente paragrafo, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per i pagamenti in euro e dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per i pagamenti in altre valute dell'Unione.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di conversione valutaria	
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	28.3.2018	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 19.4.2018	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 19.4.2018	JURI 19.4.2018
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	IMCO 23.4.2018	JURI 23.4.2018
<b>Relatori</b> Nomina	Eva Maydell 31.5.2018	
<b>Esame in commissione</b>	29.8.2018	9.10.2018
<b>Approvazione</b>	5.11.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	37 3 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos	
<b>Deposito</b>	8.11.2018	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>37</b>	<b>+</b>
ALDE	Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zile
EFDD	Marco Valli
PPE	Markus Ferber, Stefan Gehroid, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere
S&D	Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
VERTS/ALE	Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

<b>3</b>	<b>-</b>
ECR	Bernd Lucke
EFDD	David Coburn
NI	Steven Woolfe

<b>3</b>	<b>0</b>
GUE/NGL	Marisa Matias, Martin Schirdewan
PPE	Luděk Niedermayer

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti